

## QUESTIONI APERTE

---

**Illegittimità costituzionale delle sanzioni previste dall'art. 74, co. 1 e 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309**

### La decisione

**Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope - Trattamento sanzionatorio - Proporzionalità e ragionevolezza - Finalità rieducativa della pena - Anomalia sanzionatoria non rimediabile attraverso un intervento della Corte costituzionale - Auspicio di un sollecito intervento del legislatore**

(Art. 74, co. 1 e 2 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Artt. 3, 27, co. 1 e 3 Cost.).

*Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 74, co. 1 e 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, e chi vi partecipa, con le pene minime di venti e dieci anni di reclusione, anziché di sette e cinque anni, come previsto nel massimo per le ipotesi "lievi" di associazione dal successivo comma 6. Lo iato tra le pene minime per l'ipotesi "ordinaria" e quelle massime per l'ipotesi "lieve" del delitto di associazione finalizzata al narcotraffico evidenzia una "frattura sanzionatoria" persino più estesa rispetto a quella giudicata non costituzionalmente tollerabile dalla sentenza n. 40 del 2019 in relazione ai delitti di cui all'art. 73 del medesimo d.P.R. 309/1990. Alvulnus non è, però, possibile porre rimedio come richiesto dal rimettente, né sono ricavabili, allo stato, grandezze di riferimento diverse che consentano di riequilibrare l'assetto sanzionatorio censurato. A fronte della riscontrata anomalia sanzionatoria è, tuttavia, auspicabile un sollecito intervento del legislatore.*

CORTE COSTITUZIONALE, 5 maggio 2024 (dep. 19 luglio 2024), n. 138 - MODUGNO, *Presidente* - MODUGNO, *Estensore*

**L'illegittimità accertata, ma non dichiarata (né "sospesa"), dell'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.**

**Considerazioni a partire da Corte cost. 19 luglio 2024, n. 138**

Con sentenza 19 luglio 2024, n. 138, la Corte costituzionale rileva l'irragionevolezza del trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 74 co. 1 e 2 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ma dichiara l'inammissibilità della questione, per carenza di grandezze alternative interne al sistema e perché un simile intervento spetterebbe solo al legislatore. Il contributo analizza la decisione della Consulta, soffermandosi sulle criticità dell'attuale sanzione per l'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico.

*The established - but not declared (nor "suspended") - unconstitutionality of article 74 of Presidential decree no. 309/1990. Considerations based on Constitutional court ruling no. 138/2024.*

*According to Constitutional Court ruling no. 138/2024, the sanctioning treatment of Article 74, par. 1 and 2 of Presidential Decree no. 309/1990 is unreasonable. Nonetheless, this constitutional issue is declared inadmissible: the Court states that there would be no alternatives and, furthermore, such an intervention would be up to the legislator. The author analyses this decision, focusing on the critical issues of the current sanction for criminal associations aimed at drug trafficking.*

**SOMMARIO:** 1. Premessa. - 2. Brevi note sull'art. 74 d.P.R. 309/1990. - 3. L'ordinanza di rimessione: cadenze argomentative e parametri di costituzionalità invocati. - 4. L'intervento dell'A.I.P.D.P. - 5. La decisione della Corte costituzionale. - 6. È possibile un'alternativa? - 7. La discrezionalità legislativa come limite all'intervento della Consulta. - 8. Osservazioni a margine: l'insostenibile indifferenza alle sostanze trafficate. - 9. Una conclusione.

1. *Premessa.* Un'illegittimità accertata, ma non dichiarata né "sospesa". Si potrebbe riassumere così la sentenza n. 138 del 19 luglio 2024, con la quale, pur avendo riscontrato un'«anomalia sanzionatoria» nell'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la Corte costituzionale dichiara l'inammissibilità della questione, affermando che il sistema non offrirebbe alternative per sostituire i minimi editali dei co. 1 e 2: per la Consulta, solo un sollecito intervento legislativo - invocato a margine del rigetto - potrebbe emendare il vizio.

Va subito detto che tale soluzione non persuade, perché dal sistema dei reati associativi emerge un'alternativa idonea a sostituire le pene tacciate di incostituzionalità.

Occorre però procedere per gradi e ripercorrere dapprima i passaggi di questo incidente di costituzionalità, che segna il primo approdo dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 davanti alla Consulta e registra il secondo intervento dell'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale (A.I.P.D.P.) come *amicus curiae* della Corte costituzionale.

A tal fine, non è necessario spendere molte parole sulla vicenda da cui origina il procedimento incidentale, che riguarda un'associazione finalizzata al traffico di cocaina e all'intestazione fittizia di beni, formata da soli quattro soggetti (tre fratelli in posizione apicale e un'unica partecipe, moglie del promotore), attiva in un'area geografica non troppo estesa.

È opportuno invece, prima di addentrarci fra le trame argomentative dell'ordinanza di rimessione, dell'intervento dell'A.I.P.D.P. e, soprattutto, della sentenza in commento, ricostruire preliminarmente la normativa penale in tema di stupefacenti.

2. *Brevi note sull'art. 74 d.P.R. 309/1990.* L'art. 74 d.P.R. 309/1990 sanziona l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. A essere incriminata è la commissione in forma associativa dei delitti ex art. 73 d.P.R. 309/1990, il quale tipizza invece le condotte monosoggettive<sup>1</sup> che si inseriscono nella "filiera" dello stupefacente.

Per l'opinione prevalente, l'ipotesi associativa integra un reato di pericolo<sup>2</sup> per l'ordine pubblico, per la salute individuale e collettiva<sup>3</sup>, se non persino per la vita<sup>4</sup> e per la sicurezza pubblica<sup>5</sup>.

L'elaborazione giurisprudenziale dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 restituisce l'immagine di un delitto a tipicità dilatata<sup>6</sup>. La prassi fornisce un'interpretazione lasca del requisito strutturale, che si ritiene integrato anche in presenza di una predisposizione di mezzi e uomini molto rudimentale, giacché, a tal fine, bastano la disponibilità di un'auto, anche priva di "imbosco" per lo stupefacente, l'utilizzo di telefoni non criptati né intestati a terzi e una rete più o meno stabile di compratori<sup>7</sup>. Una simile interpretazione coinvolge pure l'*affectio societatis*, che sussiste anche laddove i componenti del sodalizio abbiano interessi fra loro conflittuali, poiché «ciò che distingue la fattispecie associativa è il mezzo con cui le diverse finalità personali vengono perseguite»<sup>8</sup>. Ma anche la partecipazione (co. 2) vive un'analogia dilatazione applicativa: è considerato partecipe

<sup>1</sup> Il delitto sanziona la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'estrazione, la raffinazione, la vendita, l'offerta, la messa in vendita, la cessione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, il procurare a sé od altri, l'invio, il passaggio, la spedizione in transito o la consegna per qualunque scopo di sostanze stupefacenti, senza l'autorizzazione ministeriale ex art. 17 d.P.R. 309/1990. Sull'art. 73, BANDINI-STALLONE-ZANACCA, *Le condotte punite dall'art. 73 d.P.R. 309/1990. Le aggravanti e attenuanti*, in *I reati in materia di stupefacenti. Fattispecie monosoggettive. Criminalità organizzata. Profili processuali*, a cura di Insolera-Spangher-Della Ragione, Milano, 2019, 217-267; RUGA RIVA, *La disciplina repressiva del consumo e del traffico di stupefacenti*, in *Diritto penale, parte speciale*, Vol. I, a cura di Pulitanò, Torino, 2019<sup>3</sup>, 151 ss.

<sup>2</sup> BRANCACCIO, *Stupefacenti (profili sostanziali)*, in *Dig. disc. pen.*, Padova, 2018, pagina 18 dell'estratto.

<sup>3</sup> Cass. Sez. I, 21 gennaio 2010, n. 17702, Rv. 247059; Cass., Sez. II, 16 marzo 2005, n. 21956, Rv. 231972.

<sup>4</sup> È l'opinione di DELLA RAGIONE-TRAPANI, *L'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope*, in *I reati in materia di stupefacenti*, cit., 420.

<sup>5</sup> Corte Cost., 20 maggio 2016, n. 109.

<sup>6</sup> CORVI, *Alla ricerca del "fatto" penalmente rilevante nei delitti associativi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, I, 375 ss.; MILONE, *L'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309): un'indagine sugli aspetti più controversi della fattispecie nel diritto vivente, tra paradigmi teorici e prassi giurisprudenziale*, in *Stupefacenti e diritto penale: un rapporto di non lieve entità*, a cura di Morgante, Torino, 2015, 230.

<sup>7</sup> *Ex multis*, Cass., Sez. III, 24 maggio 2022, n. 32485, Rv. 283691; Cass., Sez. IV, 19 giugno 2020, n. 23452.

<sup>8</sup> Da ultimo, Cass., Sez. VI, 30 gennaio 2024, n. 9441.

persino l'acquirente abituale dello stupefacente, sul presupposto che la «costante disponibilità» a rifornirsi di stupefacente darebbe luogo a un «durevole, anche se non esclusivo, rapporto tra fornitore e acquirente», tale da consolidare l'operatività dell'associazione, garantendone il perseguimento degli scopi<sup>9</sup>.

Alla vaghezza dei confini oggettivi della fattispecie si aggiunge la predisposizione di cornici edittali rigorosissime, più elevate di quelle già previste dall'art. 75 L. 22 dicembre 1975, n. 685, che comminava la reclusione da tre a quindici anni per i partecipi e da quindici a ventiquattro anni per gli apicali.

Mentre i partecipi (co. 2) sono oggi sanzionati con la reclusione «non inferiore nel minimo a dieci anni», gli apicali (co. 1) sono assoggettati a una minaccia di pena «non inferiore nel minimo a vent'anni»; in entrambi i casi, con un'equiparazione inedita fra gli altri reati associativi, il massimo edittale è la reclusione di ventiquattro anni. Va da sé che queste sanzioni sono, comparativamente, fra le più elevate dell'intero ordinamento.

Tale rigore sanzionatorio è sensibilmente mitigato dai co. 6 e 7. Quest'ultimo prevede una riduzione della pena «dalla metà a due terzi» per la collaborazione processuale dell'associato<sup>10</sup>, mentre il primo dispone l'applicazione delle pene *ex art.* 416 co. 1 e 2 c.p. – dunque, la reclusione da tre a sette anni per i vertici e da uno a cinque anni per i partecipi – laddove l'associazione sia costituita per commettere «fatti di lieve entità»; nell'interpretazione giurisprudenziale, trattasi di un reato autonomo e non di una circostanza attenuante<sup>11</sup>, come avviene per l'omologa ipotesi monosoggettiva *ex art.* 73 co. 5 d.P.R. 309/1990 (sulla quale v. subito *infra*).

Peraltro, contrariamente alla fattispecie monosoggettiva, quella associativa non prevede alcuna differenza di pena fondata sul tipo di sostanza trafficata.

---

<sup>9</sup> Giurisprudenza costante: cfr. Cass. Sez. VI, 31 gennaio 2024, n. 10129; Cass., Sez. IV, 14 dicembre 2023, n. 3398, Rv. 285702; Cass., Sez. IV, 20 novembre 2020, n. 34754, Rv. 280244; Cass., Sez. VI, 11 ottobre 2018, n. 51500, Rv. 275719; Cass., Sez. VI, 22 febbraio 2018, n. 26280; Cass., Sez. III, 29 aprile 2015, n. 22124, Rv. 262662.

<sup>10</sup> È il soggetto che si sia «efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti». Sul tema, TOSCANO, *Post crimen patratum. Contributo ad uno studio sistematico sulle ipotesi di ravvedimento postdelittuoso*, Torino, 2022, 262-267; BERNARDI, *Le sanzioni premiali nel diritto penale: dissociazione, collaborazione e loro effetti*, in *Commentario sistematico al codice penale. Parte generale*, a cura di Ronco, Bologna, 2006, 453 ss.

<sup>11</sup> *Ex multis*, Cass., Sez. VI, 19 gennaio 2023, n. 10685, Rv. 284466; Cass., Sez. III, 22 gennaio 2021, n. 19150, Rv. 281297. Queste pronunce replicano quanto affermato da Cass., Sez. un., 23 gennaio 2011, n. 34475, Rv. 250352, in una vicenda afferente ai termini di custodia cautelare.

A questo riguardo occorre rammentare che la normativa interna in materia di stupefacenti poggia sul sistema tabellare introdotto con L. 685/1975<sup>12</sup> e confluito negli attuali artt. 13 e 14 d.P.R. 309/1990. Le tabelle, adottate con decreto del Ministro della Salute e periodicamente aggiornate<sup>13</sup>, racchiudono sostanze stupefacenti accomunate dal loro potenziale lesivo o psicotropo: la Tabella I elenca le droghe «pesanti»; la Tabella II contiene le droghe «leggere», cioè i derivati dalla *cannabis*; la Tabella III contiene i barbiturici; nella Tabella IV trovano sede le benzodiazepine.

Come avveniva nell'art. 71 L. 685/1975, il diverso tipo di sostanza comporta oggi sensibili variazioni nelle conseguenze sanzionatorie previste per i fatti monosoggettivi<sup>14</sup>: per le droghe «pesanti» l'art. 73 co. 1 d.P.R. 309/1990 dispone la reclusione da sei anni a vent'anni; per le droghe «leggere» il quarto comma stabilisce la reclusione da due a sei anni.

È da notare che, nella versione originaria dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, i fatti involgenti le «droghe pesanti» erano sanzionati con la reclusione da otto a vent'anni, mentre quelli riguardanti le «droghe leggere» erano puniti con la reclusione da due a sei anni. Questo assetto veniva rivoluzionato dal d.l. 30 ottobre 2005, n. 272, convertito con L. 21 febbraio 2006, n. 49, che sopprimeva la distinzione qualitativa fra sostanze e introduceva la reclusione da sei a vent'anni per qualsiasi condotta rilevante *ex art.* 73 d.P.R. 309/1990, salvo il fatto di lieve entità (co. 5), punito con la reclusione da uno a sei anni.

Un duplice intervento della Corte costituzionale portava all'attuale modulazione sanzionatoria. Rilevato un eccesso di delega, la sentenza 5 marzo 2014, n. 32, dichiarava dapprima l'illegittimità costituzionale dell'equiparazione fra sostanze<sup>15</sup>, con la conseguente reviviscenza delle cornici di pena iniziali (da due

---

<sup>12</sup> La previgente normativa (L. 22 ottobre 1954, n. 1041) non prevedeva distinzioni qualitative fra sostanze, diversamente da quanto era stabilito nella L. 18 febbraio 1923, n. 396, che prescriveva la redazione di appositi elenchi di sostanze stupefacenti vietate.

<sup>13</sup> L'ultimo aggiornamento risale ai dd.mm. del 15 e del 28 marzo 2024.

<sup>14</sup> La fattispecie del 1975 prevedeva la reclusione da «quattro a quindici anni» per le droghe «pesanti» e la reclusione «da due a sei anni» per le droghe «leggere». Peraltro, la disciplina più risalente, *ex art.* 10 L. 1041/1954 prevedeva la stessa pena (reclusione da tre a otto anni) per traffico - e anche consumo - di qualsiasi stupefacente. Sanzioni sensibilmente inferiori (reclusione «da due a sei mesi») erano invece previste dal legislatore fascista (L. 396/1923) per la somministrazione al pubblico di sostanze dall'effetto stupefacente.

<sup>15</sup> Al riguardo, MANES, ROMANO, *L'incostituzionalità della legge sulle droghe (c.d. Fini-Giovanardi): all'interprete il compito di ricomporre le macerie*, in *Riv. it. med. leg. e del dir. in campo san.*, 2014, 2, 363 ss.

a sei anni per le «droghe leggere», da otto a vent’anni per le «droghe pesanti»). Quindi, Corte cost. 8 marzo del 2019, n. 40<sup>16</sup> riduceva il minimo edittale per le «droghe pesanti» agli attuali sei anni di reclusione.

Nondimeno, la distinzione qualitativa fra le sostanze torna irrilevante laddove il fatto sia «di lieve entità», ex art. 73 co. 5 d.P.R. 309/1990. Come anticipato, trattasi di un’autonoma fattispecie di reato, la cui sussistenza non dipende solo dalla scarsa quantità della sostanza<sup>17</sup>, ma richiede una valutazione globale che consideri anche la qualità dello stupefacente, nonché i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione. La relativa cornice edittale, innalzata dal «decreto Caivano»<sup>18</sup>, va oggi da un minimo di sei mesi – diciotto, se la condotta non è occasionale<sup>19</sup> – a un massimo di cinque anni.

Insomma, mentre le sanzioni ex art. 73 d.P.R. 309/1990 sono modellate su un rapporto di gravità proporzionale e “scalare”, dipendente dal tipo di stupefacente trafficato (da due a sei anni per le droghe leggere; da sei a venti per le droghe pesanti), con l’eccezione del fatto di lieve entità (in ogni caso, da sei o diciotto mesi a cinque anni), l’art. 74 d.P.R. 309/1990 prevede le stesse cornici di pena per chiunque traffichi qualsiasi sostanza, con aumenti di pena sproporzionati rispetto al reato monosoggettivo<sup>20</sup>.

<sup>16</sup> Sulla sentenza, DI GIOVINE, *Stupefacenti: meglio “di tutta l’erba un fascio” oppure “un fascio per ogni erba”?*, in [www.lagegislazionepenale.eu](http://www.lagegislazionepenale.eu), 27 febbraio 2020; CONSULICH, *La matematica del castigo. Giustizia costituzionale e legalità della pena nel caso dell’art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990*, in *Giur. cost.*, 2019, 2, 1231 ss.

<sup>17</sup> Avvalendosi di uno studio realizzato dall’Ufficio per il processo presso la VI Sezione della Corte di Cassazione, Cass., Sez. VI, 3 novembre 2022, n. 45061, Rv. 284149, ha individuato una soglia quantitativo-ponderale orientativa che consenta di distinguere la lieve entità (co. 5) dalle fattispecie più gravi (co. 1 o 4): il “peso massimo” in cui viene riconosciuta la fattispecie ex art. 73 co. 5 è quindi 150 g di sostanza, per la cocaina; 107,71 g, per l’eroina; 386,93 g, per l’*hashish*; 246 g, per la *marijuana*. Sul punto, LANCIA, PACELLA, *Il fatto di lieve entità ex art. 73, quinto comma, d.P.R. 309/1990: alla ricerca di un’interpretazione tassativizzante. Un’indagine empirica della giurisprudenza di legittimità nel triennio 2020-2022*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 22 novembre 2022.

<sup>18</sup> Si tratta del d.l. 15 settembre 2023, n. 123, conv. in L. 13 novembre 2023, n. 159: in tema, PENCO, *Le novità in materia di stupefacenti e fatto di lieve entità introdotte dalla l. n. 159 del 2023: ricadute processuali e criticità di sistema*, in [www.lagegislazionepenale.eu](http://www.lagegislazionepenale.eu), 26 gennaio 2024; in generale, sul d.l., PANEBIANCO, *Sicurezza, criminalità minorile e urgenza a fronte del c.d. decreto “Caivano”*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, 12, 1554 ss.

<sup>19</sup> Nella sua versione originaria, l’art. 73 co. 5 d.P.R. 309/1990 prevedeva la reclusione da uno a sei anni per i fatti di lieve entità; il d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, conv. in L. 21 febbraio 2014, n. 10, riduceva il massimo edittale ad anni cinque, ma subito il d.l. 20 marzo 2014, n. 36, conv. in L. 28 aprile 2014, n. 67, riscriveva nuovamente la cornice di pena, prevedendo la reclusione da sei mesi a quattro anni.

<sup>20</sup> Laddove l’associazione si occupi del solo traffico di stupefacenti «leggeri», l’art. 74 d.P.R. 309/1990 prevede sanzioni che equivalgono, per i vertici associativi, a un aumento di dieci volte nel minimo (da

Su queste asimmetrie si tornerà in seguito. Si tratta però di temi che non vengono affrontati dalla sentenza in commento, perché estranei all'ordinanza di remissione.

3. *L'ordinanza di remissione: cadenze argomentative e parametri di costituzionalità invocati.* Per l'ordinanza di remissione del G.i.p. di Brescia, i minimi edittali dell'art. 74 co. 1 e 2 d.P.R. 309/1990 contrastano con i principi di proporzionalità, ragionevolezza e rieducazione della pena *ex artt.* 3 e 27 Cost.; tali criticità sarebbero emendabili solo tramite la sostituzione di queste pene con i massimi edittali dell'art. 74 co. 6 d.P.R. 309/1990.

È subito da notare che queste censure riproducono le cadenze argomentative della sentenza n. 40/2019, riguardante una simile questione, parametrata però sulla fattispecie monosoggettiva. Quest'ultima sentenza prendeva le mosse dalla difficoltà di distinguere le ipotesi «di lieve entità» da quelle «di non lieve entità», per la stretta contiguità tra le due disposizioni: poiché la «lieve entità» del fatto dipende dalle variabili del caso concreto, è inevitabile l'oscillazione fra l'una e l'altra qualificazione; ma questo rapporto non veniva rispecchiato dal divario, all'epoca esistente, fra le diverse cornici di pena delle due disposizioni (da otto a vent'anni per il co. 1, da due a cinque anni per il co. 5). L'intervento del 2019 sostituiva allora il minimo edittale dell'art. 73 co. 1 d.P.R. 309/1990 con il massimo edittale (sei anni) allora previsto dal co. 4, in quanto misura già presente all'interno del sistema<sup>21</sup> e ritenuta congrua per quei «fatti di confine» fra le due ipotesi.

Per l'odierno giudice *a quo*, lo stesso tema si ripropone per la fattispecie associativa: il reato *ex art.* 74 co. 6 d.P.R. 309/1990 non dipende dalla commissione

---

due a venti) e di quattro volte nel massimo (da sei a ventiquattro), mentre, per i meri partecipi, a un aumento di cinque volte nel minimo (da due a dieci) e un aumento di quattro volte nel massimo (da sei a ventiquattro) rispetto alle pene comminate dalla fattispecie monosoggettiva. Laddove invece siano trafficate sostanze «pesanti», il massimo edittale della fattispecie monosoggettiva corrisponde alla pena minima prevista per il vertice dell'associazione (in entrambi i casi, vent'anni) e a poco meno del massimo di pena previsto per il vertice (vent'anni per l'art. 73 co. 1, ventiquattro anni per l'art. 74 co. 1), mentre il minimo edittale previsto per il partecipe corrisponde al minimo di pena della cessione individuale di stupefacenti «pesanti», aumentato di poco più della metà (da sei anni a dieci anni).

<sup>21</sup> Tale misura veniva tratta dal d.l. n. 272/2005 che, come anticipato, aveva introdotto la reclusione da uno a sei anni per i fatti di lieve entità; dall'art. 73 co. 4 d.P.R. 309/1990, che disponeva (e dispone tuttora) la reclusione da due a sei anni per i fatti non lievi aventi ad oggetto stupefacenti «leggeri»; e dalla pena massima per i fatti di lieve entità, nel testo originario dell'art. 73 co. 5 d.P.R. 309/1990.

di reati-fine «di lieve entità» (e viceversa)<sup>22</sup>, bensì da una valutazione multifattoriale; vi sarebbero però «casi di confine» in cui il sodalizio, sebbene non «lieve», presenta una pericolosità sociale prossima – ancorché non identica – alle associazioni lievi; ma questa «zona grigia» non troverebbe attualmente adeguata risposta sanzionatoria, per l'ampio intervallo che intercorre fra le cornici edittali delle due associazioni (da tre a sette anni per i vertici, da uno a cinque anni per i partecipi in associazione di lieve entità; da venti a ventiquattro anni per i partecipi, da dieci a ventiquattro per i dirigenti dell'associazione di non lieve entità). «Si tratta – afferma l'ordinanza – di uno iato evidentemente sproporzionato», che rischia «di dar luogo a sperequazioni punitive, in eccesso o in difetto, oltre che a irragionevoli difformità applicative in un numero rilevante di condotte».

L'ampiezza applicativa dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 determinerebbe poi un'ulteriore ragione di incostituzionalità per «contrasto del trattamento sanzionatorio con il principio di proporzionalità, colpevolezza e necessaria finalizzazione rieducativa della pena». Al riguardo, rileva il G.i.p., per quanto vi siano casi ove «il disvalore di azione sia tale per cui una pena uguale o prossima al massimo edittale appaia adeguata, oltre che necessaria»<sup>23</sup>, nella maggioranza delle ipotesi la pericolosità della condotta, rispetto alla salute pubblica, appare «contigua» a quella della «partecipazione in associazione di “lieve entità”». In questi casi, però, un minimo edittale di dieci anni «si traduce, in concreto, nella scelta obbligata di una pena assolutamente sproporzionata rispetto alla gravità del fatto contestato»; e il contrasto con il finalismo rieducativo – elemento fondante il principio di proporzionalità della pena – sarebbe ancor più «drammatico» per gli apicali, ove, peraltro, il Giudice è costretto «a muoversi attraverso una forbice edittale assai angusta (quattro anni), tutta proiettata, fra l'altro, verso il massimo previsto dall'ordinamento» per la reclusione.

<sup>22</sup> Cfr. Cass., Sez. III, 8 marzo 2024, n. 23931; Cass., Sez. III, 17 febbraio 2022, n. 11313; Cass., Sez. IV, 25 novembre 2021, n. 476; *contra* Cass., Sez. VI, 23 novembre 2023, n. 49202; Cass., Sez. VI, 9 ottobre 2019, n. 1642, Rv. 278098, per le quali, invece, l'associazione ex art. 74 co. 6 d.P.R. 309/1990 «è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità» ex art. 73 co. 5 d.P.R. 309/1990.

<sup>23</sup> Il rimettente collega l'adeguatezza e la necessità al «reinserimento sociale del condannato», ma sarebbe forse più coerente riferirsi, in questo contesto (cioè: pena comminata prossima al massimo edittale), alle istanze retributive, vera anima della sanzione criminale: cfr. PALIERO, *Il sogno di Clitennestra: mitologie della pena. Pensieri scettici su modernità e archeologia del punire*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2018, 2, 447 ss.

Veniamo ora alla *pars construens* dell'ordinanza. Rilevato che la Consulta può intervenire quando le scelte legislative siano manifestamente arbitrarie o irragionevoli e «il sistema nel suo complesso» offra «precisi punti di riferimento», il G.i.p. esclude di poter attingere dai minimi edittali delle associazioni “qualificate” per sostituire i minimi edittali dell'art. 74 co. 1 e 2 d.P.R. 309/1990: le «peculiarità caratteristiche criminologiche» dell'associazione *ex art. 416-bis c.p.*<sup>24</sup> impedirebbero l'assimilazione, mentre le associazioni *ex artt. 270<sup>25</sup> e 270-bis c.p.*, al pari quella art. 291-*quater* d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43<sup>26</sup>, sarebbero incompatibili per la loro «oggettività giuridica del tutto eterogenea».

Il rimettente propone così di sostituire i minimi edittali dell'art. 74 co. 1 e 2 d.P.R. 309/1990 con i massimi edittali dell'associazione «di lieve entità». In questa prospettiva, la pena di risulta (da cinque a ventiquattro anni per i partecipi, da sette a ventiquattro per gli apicali) garantirebbe un «*continuum*» di lesività tale da proporzionare la sanzione alla gravità del fatto concreto, e sarebbe altresì coerente con la stessa natura di «norma “collettore”» della fattispecie associativa, che – come quella monosoggettiva – è destinata a catalizzare condotte eterogenee in punto di offensività. Anzi, conclude il G.i.p., questo spazio sanzionatorio potrebbe offrire una migliore individualizzazione della pena, tramite i criteri *ex art. 133 c.p.*

4. *L'intervento dell'A.I.P.D.P. come amicus curiae.* Soffermiamoci ora brevemente sull'opinione scritta dell'A.I.P.D.P., nella quale si evidenzia ulteriormente l'irragionevolezza delle sanzioni previste dall'art. 74 co. 1 e 2 d.P.R. 309/1990.

Con osservazioni in parte innovative rispetto all'ordinanza di rimessione, si sottolinea in particolare la sproporzione delle pene *ex art. 74 d.P.R. 309/1990*

<sup>24</sup> Si tratta, com'è noto, del delitto di «associazione per delinquere di tipo mafioso», che sanziona con la reclusione da dieci a quindici anni e con la reclusione da dodici a diciotto anni, rispettivamente, i partecipi e gli apicali dell'associazione.

<sup>25</sup> Mentre l'art. 270 c.p., rubricato «associazioni sovversive», sanziona con la reclusione da cinque a dieci anni e con la reclusione da uno a tre anni, rispettivamente, gli apicali e i partecipi di «associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato», l'art. 270-*bis* c.p. incrimina le «associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico», i cui vertici vengono sanzionati con la reclusione da sette a quindici anni e i cui partecipi sono invece puniti con la reclusione da cinque a dieci anni.

<sup>26</sup> Che, nel sanzionare l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, prevede la reclusione da tre a otto anni per i vertici e da uno a sei anni per i semplici partecipi.

secondo lo schema della «fattispecie meno grave punita più gravemente». Notevole è il raffronto sinottico<sup>27</sup> fra i minimi edittali dell'art. 74 co. 1 e 2 d.P.R. 309/1990 e quelli delle altre fattispecie associative, dal quale emerge che il minimo edittale previsto per l'associazione in materia di stupefacenti, semplicemente, non trova eguali.

L'intervento si sofferma poi sulla sproporzione di queste stesse pene secondo lo schema della «fattispecie diversa punita con identica pena». Sul punto, l'Associazione si limita a richiamare il delitto di omicidio (art. 575 c.p.), la cui cornice edittale (reclusione da ventuno a ventiquattro anni) è sostanzialmente sovrapponibile a quella prevista dall'art. 74 co. 1 d.P.R. 309/1990 (reclusione da venti a ventiquattro anni).

A questo punto dell'indagine, l'irragionevolezza della disciplina appare incontestabile.

5. *La decisione della Corte costituzionale.* La sentenza rileva che l'art. 74 d.P.R. 309/1990 è afflitto da una «frattura sanzionatoria» persino più grave di quella posta alla base della sentenza n. 40/2019. L'impossibilità di ricomporre la frattura determinerebbe però l'inammissibilità della questione.

Addentriamoci nel percorso argomentativo seguito dalla Corte. Riassunta la questione (par. 1) e ravvisata l'impossibilità di ampliare il giudizio ai profili evidenziati dall'*amicus curiae* (par. 2), la Consulta offre una sintetica ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale in materia di stupefacenti (par. 3), prendendo le mosse dalla sentenza n. 40/2019 (par. 3.1) per poi analizzare la fattispecie associativa in esame (par. 3.2).

<sup>27</sup> Per comodità espositiva, si riproduce la tabella redatta dall'Associazione:

<b>Fattispecie incriminatrice</b>	<b>Minimo edittale</b>	<b>Massimo edittale</b>
<b>Associazione stupefacenti</b> art. 74 co. 1 e 2 d.P.R. 309/1990	Promotori: 20 Partecipanti: 10	Promotori: 24 Partecipanti: 24
<b>Associazione mafiosa</b> art. 416- <i>bis</i> . co. 1 e 2 c.p.	Promotori: 12 Partecipanti: 10	Promotori: 18 Partecipanti: 15
<b>Associazione terroristica</b> art. 270- <i>bis</i> c.p.	Promotori: 7 Partecipanti: 5	Promotori: 15 Partecipanti: 10
<b>Associazione finalizzata alla tratta, schiavitù,</b> art. 416 co. 6 c.p.	Promotori: 5 Partecipanti: 4	Promotori: 15 Partecipanti: 9
<b>Associazione per delinquere</b> art. 416 co. 1 e 2 c.p. e <b>Associazione stupefacenti "esigua"</b> art. 74 co. 6 d.P.R. 309/1990	Promotori: 3 Partecipanti: 1	Promotori: 7 Partecipanti: 5

Superate le eccezioni di inammissibilità proposte dall'Avvocatura dello Stato (par. 4.1 e 4.2), la Corte rileva (par. 5) che «lo iato tra le pene» esaminate «è persino più ampio» di quello corretto con la sentenza n. 40 del 2019, ma afferma che non vi sarebbe spazio per allineare «i minimi edittali della fattispecie “*maior*” ai massimi della “*minor*”», cioè per rimediare al *vulnus* «nel modo indicato dal rimettente». Non potrebbero così trovare applicazione i principi espressi da una serie, anche recente, di pronunce costituzionali – 5 dicembre 2018, n. 222<sup>28</sup>; 7 dicembre 2018, n. 233<sup>29</sup>; 1 febbraio 2022, n. 28<sup>30</sup>; 14 aprile 2022, n. 95<sup>31</sup>; 22 marzo 2024, n. 46<sup>32</sup> – aventi ad oggetto proprio l'individuazione della pena di risulta all'esito di un incidente di costituzionalità secondo lo schema delle «rime costituzionalmente adeguate».

Tale conclusione è sostenuta dall'esplicito richiamo alla sentenza 13 luglio 2017, n. 179. Essenzialmente, essa riguardava questa stessa censura, ma tarata sul reato monosoggettivo: si chiedeva di sostituire il minimo edittale dell'art. 73 co. 1 d.P.R. 309/1990 (otto anni) con il massimo edittale dell'ipotesi di lieve entità (quattro anni). La questione veniva rigettata all'esito di un percorso argomentativo di taglio dottrinale<sup>33</sup>, incentrato sull'analisi dei rapporti tra giudizio di legittimità e discrezionalità legislativa.

<sup>28</sup> Illegittimità costituzionale dell'art. 216, ult. co., r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (bancarotta fraudolenta) nella parte in cui prevede la sanzione accessoria (inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e incapacità ad esercitare uffici direttivi presso una qualsiasi impresa) fissa in dieci anni, anziché fino a dieci anni: per un commento alla sentenza, BARTOLI, *Dalle rime obbligate alla discrezionalità: consacrata la svolta*, in *Quaderni cost.*, 2018, 6, 2572 ss.

<sup>29</sup> Con cui si dichiara infondata la q.l.c. dell'art. 291-*bis*, co. 1, d.P.R. 43/1973 che sanziona il contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

<sup>30</sup> Illegittimità costituzionale dell'art. 53 co. 2 L. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevede che il valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 c.p. (euro 250) e non può superare di dieci volte tale ammontare, anziché il valore giornaliero non può essere inferiore a euro 75 e non può superare di dieci volte euro 250. Sulla sentenza, GOISIS, *Della proporzionalità e dell'uguaglianza della pena pecuniaria. Dalla sentenza della Corte costituzionale n. 28/2022 alla recente “Riforma Cartabia”*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2022, 4, 1517 ss.

<sup>31</sup> Illegittimità costituzionale dell'art. 726 c.p. (atti osceni) nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 10.000,00 anziché da euro 51 a euro 309. La sentenza è commentata da AMARELLI, *Proporzionalità della pena e sanzioni amministrative-punitive: l'opinabile declaratoria di incostituzionalità a “versi sciolti” della cornice edittale degli atti indecenti ex art. 726 c.p.*, in *Giur. Cost.*, 2022, 2, 982 ss.

<sup>32</sup> Illegittimità costituzionale dell'art. 646 c.p. (appropriazione indebita) nella parte in cui prevede la reclusione da due a cinque anni, anziché «fino a cinque anni». La sentenza è commentata da CANZIAN, *Il giudizio di proporzionalità intrinseca ed estrinseca: il caso dell'appropriazione indebita*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2024, 3, 1199 ss.

<sup>33</sup> L'espressione è di PUGIOTTO, *Per un rinnovato statuto costituzionale della clemenza collettiva*, in *Riv.*

Sulla scia di questo precedente, la Consulta afferma oggi che «alla continuità nella progressione dell’offesa non [deve] necessariamente corrispondere una continuità della risposta sanzionatoria, ben potendo la tenuità o levità del fatto essere prese in considerazione dal legislatore a diverso titolo e con effetti che possono determinare “spazi di discrezionalità discontinua” nel trattamento sanzionatorio». La Corte sottolinea che questa discontinuità potrebbe pure «corrispondere a una ragionevole esigenza di politica criminale volta a esprimere, attraverso un più mite trattamento sanzionatorio, una maggiore tolleranza verso i comportamenti meno lesivi e, viceversa, manifestare una più ferma severità, con sanzioni autonome più rigorose, nei confronti di condotte particolarmente lesive». Per la Corte, allora, «sarebbe illogico e contraddittorio» che il criterio scartato nel 2017 – volto a creare una continuità sanzionatoria tra ipotesi *minor* e *maior* – «venisse impiegato oggi con riguardo alla fattispecie associativa» *ex art. 74 d.P.R. 309/1990*.

Anzi: l’impiego di questo criterio determinerebbe «un relevantissimo abbattimento della risposta punitiva minima a fatti che, nella valutazione legislativa, presentano un disvalore particolarmente marcato, in ragione del connubio, che con essi si realizza, tra associazionismo criminale e mercato della droga; in maniera tale che una simile soluzione non si inserirebbe nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore».

Peraltro, la Consulta sostiene comunque che non sarebbero «ricavabili, allo stato, “grandezze predate” diverse da quelle indicate dal giudice *a quo*» alle quali attingere per «riequilibrare l’assetto sanzionatorio censurato». «A prescindere dalla scarsa coerenza logica di una tale soluzione con le ragioni che stanno alla base del *vulnus* costituzionale denunciato, non legate al raffronto con le figure criminose in parola», si osserva, le sanzioni predisposte dagli artt. 416-*bis*, 270-*bis* e 416 co. 6 c.p. non possono costituire «utili punti di riferimento, non essendo in relazione ad esse prefigurata una distinzione, sul piano sanzionatorio, tra fattispecie “ordinaria” e fattispecie “di lieve entità”». D’altronde, conclude la Corte, anche un’eventuale sostituzione con tali misure non risolverebbe il problema, trattandosi di pene comunque più elevate di quelle *ex art. 74 co. 6 d.P.R. 309/1990*.

---

*it. dir. proc. pen.*, 2018, 1, 125.

Ne consegue l'inammissibilità della questione, con l'auspicio di un sollecito intervento legislativo per rimediare alla frattura sanzionatoria che affligge questo reato associativo.

6. *È possibile un'alternativa?* La soluzione cui perviene la Consulta si espone a un'obiezione: il sistema dei reati associativi offre, in realtà, un'alternativa idonea a riequilibrare le pene *ex art. 74 d.P.R. 309/1990*, consistente nella misura di quindici anni di reclusione, comune alle ipotesi associative «qualificate».

A tale riguardo, se è vero – come osserva la sentenza – che i minimi edittali di tali fattispecie sono fra loro disomogenei, lo stesso non vale per i massimi di pena. L'art. 270-*bis* co. 1, l'art. 416 co. 6 e l'art. 416-*bis* c.p. prevedono la reclusione massima di quindici anni per la partecipazione semplice (416-*bis* c.p.) o qualificata (artt. 270-*bis* co. 1 e 416 co. 6 c.p.), e questa stessa grandezza era già presente nell'antecedente storico della norma che qui ci interessa, cioè l'art. 75 L. 685/1975 (reclusione da quindici a ventiquattro anni per gli apicali e da tre a quindici anni per i partecipi).

Le interazioni tra queste associazioni confermano che tale misura costituisce idoneo «punto di riferimento» per rimodulare l'apparato sanzionatorio in esame trova.

Come avviene per l'art. 74 d.P.R. 309/1990, anche l'art. 270-*bis* c.p. è interpretato come fattispecie a tipicità fluida: la norma viene adattata ad articolazioni agili<sup>34</sup> e il relativo paradigma partecipativo è dilatato fino a ricomprendere pure chi reitera «atti di indottrinamento, proselitismo e propaganda apologetica rivolti a terzi»<sup>35</sup>, se non persino chi manifesti seri propositi criminali, senza che sia iniziata l'esecuzione del programma criminale<sup>36</sup>. Allo stesso modo, nella prassi, sono frequenti le sovrapposizioni fra l'art. 416-*bis* c.p. e l'art. 74 d.P.R. 309/1990, come comprovato dal riconoscimento di un concorso formale tra

<sup>34</sup> Per Cass., Sez. V, 19 aprile 2024, n. 16430, il requisito strutturale di un'associazione *ex art. 270-bis* c.p. è integrato dal semplice «contatto qualificato» fra i sodali. In dottrina, FASANI, *Terrorismo islamico e diritto penale*, Padova, 2017, 238 ss.

<sup>35</sup> Così Cass., Sez. V, 18 gennaio 2022, n. 17079; Cass., Sez. II, 21 febbraio 2019, n. 22163; in dottrina, MORGANTE, DE PAOLIS, *Riflessioni sulla vis attractiva dell'art. 270bis c.p.*, in [www.la legislazione penale.eu](http://www.la legislazione penale.eu), 2 novembre 2020.

<sup>36</sup> Cass., Sez. I, 6 ottobre 2020, n. 31344.

associazioni<sup>37</sup> e dai casi in cui l'associazione dedita al narcotraffico si avvale del metodo mafioso *ex art. 416-bis.1 c.p.*<sup>38</sup>.

Assodato che i quindici anni di reclusione costituiscono una valida soluzione interna al sistema, ci si deve chiedere in che modo questa misura possa inserirsi nello schema dell'art. 74 d.P.R. 309/1990.

Emerge così che questa misura può configurare un nuovo minimo edittale per il co. 1 (da quindici a ventiquattro anni) e, al contempo, un nuovo massimo edittale per il co. 2 (da dieci a quindici anni). Oltre a eliminare l'eccezionale equiparazione dei massimi edittali per le diverse forme di coinvolgimento nell'associazione in esame, questa soluzione consentirebbe di sanzionare adeguatamente quei "casi di confine" emergenti in relazione al delitto associativo, garantendo una certa graduabilità fra le due fattispecie.

D'altronde, sebbene il G.i.p. proponente avesse negato di poterlo fare, e la Corte lo abbia negato, non si ravvisano preclusioni ad attingere dalle associazioni «qualificate» per mitigare il trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 74 d.P.R. 309/1990. Invero, il controllo di legittimità in materia penale non è confinato alla questione prospettata dal remittente, né si arresta al *tertium comparationis* ivi individuato: quest'ultimo serve, piuttosto, a razionalizzare o semplificare il giudizio<sup>39</sup> e anche un'eventuale, impropria selezione dello stesso non preclude la declaratoria di illegittimità costituzionale. Si prenda come esempio la già ricordata sentenza 222/2018: l'ordinanza di remissione proponeva di sostituire la durata della pena accessoria *ex art. 216 co. 4 r.d. 267/1942*<sup>40</sup>, fissa in «dieci anni», con il criterio dell'equivalenza fra pena principale e accessoria *ex art. 37 c.p.*, ma la Consulta, distanziandosi da tale parametro e attingendo, più in generale, dal «sistema», rimodulava la pena nella misura variabile «fino a» quegli stessi dieci anni.

Allo stesso modo, l'attuale assenza di un'ipotesi di lieve entità per le associazioni mafiose o terroristiche non impedisce il confronto sanzionatorio. Al netto della difficile prospettazione di una simile alternativa, la fattispecie *ex art. 74 co. 6 d.P.R. 309/1990*, norma eccezionale fra i reati associativi, si giustifica di per sé per il parallelismo con l'incriminazione *ex art. 73 d.P.R. 309/1990*.

<sup>37</sup> Cass., Sez. IV, 20 aprile 2021, n. 28154.

<sup>38</sup> Cass., Sez. I, 14 luglio 2023, n. 45335, Rv. 285719.

<sup>39</sup> PALAZZO, *Offensività e ragionevolezza nel controllo di costituzionalità sul contenuto delle leggi penali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1998, 2, 373-376.

<sup>40</sup> L'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità all'esercizio di uffici direttivi presso imprese.

7. *Il ritorno della discrezionalità legislativa come limite all'intervento della Consulta.* È difficile che la Consulta non abbia considerato la presenza di un valido «punto di riferimento» per sostituire le pene dell'art. 74 d.P.R. 309/1990. Ci si deve allora chiedere se il rigetto non sia, in realtà, motivato da altre ragioni. In tale ottica, l'ampia citazione della sentenza 179/2017 induce a ravvisare il cuore della motivazione nei rapporti fra discrezionalità legislativa e spazi di intervento della Consulta.

È in questo senso che si giustifica il passaggio in cui la Corte afferma che l'accoglimento della questione «non si inserirebbe nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore» e che occorre interpretare il distanziamento da quella giurisprudenza «copiosa e costante» secondo la quale, «accertato un *vulnus* a un principio o a un diritto riconosciuti dalla Costituzione», «l'assenza di un'unica soluzione a "rime obbligate"» non impedisce l'esame nel merito della questione, risultando sufficienti «una o più soluzioni "costituzionalmente adeguate"»<sup>41</sup>. Ma anche l'esortazione a un «sollecito intervento del legislatore» per «rimuovere l'anomalia sanzionatoria» conferma come, in questa materia, la Consulta ravvisi un residuo di discrezionalità che solo una riforma legislativa potrebbe superare.

Volgiamo allora lo sguardo ai rapporti fra la discrezionalità legislativa e gli spazi di intervento della Corte costituzionale sulle norme penali.

Com'è noto, l'art. 28 L. 11 marzo 1953, n. 87, individua nella discrezionalità una barriera all'intervento della Consulta, stabilendo che il controllo di legittimità «esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento». Anche sulla scorta di questa indicazione, si sostiene da tempo che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità politica del legislatore<sup>42</sup>, rappresentando una materia totalmente preclusa al Giudice delle leggi.

La stessa Consulta aveva poi sintetizzato questi rapporti nella sentenza 179/2017: ferma restando l'esclusiva del legislatore nel selezionare la misura delle pene, l'intervento della Corte sul trattamento sanzionatorio -

---

<sup>41</sup> Tutte le citazioni sono tratte dal par. 5 della sentenza in commento. Sulle "rime adeguate", BARTOLI, *Il sindacato di costituzionalità sulla pena tra ragionevolezza, rieducazione e proporzionalità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2022, 4, 1462-1465.

<sup>42</sup> Cfr. già PRZZORUSSO, *Le norme sulla misura delle pene e il controllo della ragionevolezza*, in *Giur. it.*, 1971, 4, 192 ss.

tendenzialmente ablatorio - veniva riservato a «sperequazioni punitive di tale gravità da risultare radicalmente ingiustificate», cioè all'arbitrarietà delle pene, ed era ulteriormente circoscritto all'individuazione di un'unica soluzione «obbligata».

La prassi più recente è orientata in tutt'altra direzione. Sempre più frequentemente, la Consulta interviene proprio sulle cornici sanzionatorie, rimodulandone la portata, con valutazioni che non sono più limitate a soluzioni «obbligate», ma attingono dal «sistema» sanzionatorio nel suo complesso.

Queste pronunce impiegano un modello decisionale che, progressivamente affrancatosi dalla logica del *tertium comparationis*<sup>43</sup>, è tutto imperniato sul principio di proporzionalità della pena<sup>44</sup>, veicolo di considerazioni che superano la discrezionalità legislativa per correggere la «manifesta irragionevolezza» dell'assetto normativo di volta in volta scrutinato. Tale modello, le cui radici affondano negli anni '70<sup>45</sup>, viene adottato essenzialmente a partire dalle sentenze 10 novembre 2016, n. 236<sup>46</sup>, e 222/2018, alle quali si aggiungono le sentenze 10 marzo 2022, n. 63<sup>47</sup>, 2 dicembre 2022, n. 244<sup>48</sup>, 15 giugno 2023, n. 120<sup>49</sup>, 30

---

<sup>43</sup> MANES, *La proposizione della questione di legittimità costituzionale*, in MANES, NAPOLEONI, *La legge penale illegittima. Metodo, itinerari e limiti della questione di costituzionalità in materia penale*, Torino, 2019, 364-372.

<sup>44</sup> Sul tema, VIGANÒ, *La proporzionalità della pena. Profili di diritto penale e costituzionale*, Torino, 2021; RECCHIA, *Il principio di proporzionalità nel diritto penale. Scelte di criminalizzazione e ingerenza nei diritti fondamentali*, Torino, 2020.

<sup>45</sup> Cfr. da ultimo VIGANÒ, *La proporzionalità nella giurisprudenza recente della Corte costituzionale: un primo bilancio*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 8 gennaio 2025.

<sup>46</sup> Illegittimità costituzionale dell'art. 567 co. 2 c.p. (alterazione di stato) «nella parte in cui punisce il delitto ivi descritto con la pena della reclusione da cinque a quindici anni, anziché con la pena della reclusione da tre a dieci anni». L'importanza della sentenza è evidenziata da PULITANÒ, *La misura delle pene, fra discrezionalità politica e vincoli costituzionali*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 2, 48 ss.; DOLCINI, *Penes edittali, principio di proporzione, funzione rieducativa della pena: la Corte costituzionale ridetermina la pena per l'alterazione di stato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, 4, 1956 ss.; MANES, *Proporzione senza geometrie*, in *Giur. cost.*, 2016, 6, 2105 ss.

<sup>47</sup> Illegittimità costituzionale dell'art. 12, co. 3, lett. d), d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (favoreggiamento dell'immigrazione irregolare), nella parte in cui prevede, come aggravanti speciali, l'utilizzo di servizi internazionali di trasporto o di documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

<sup>48</sup> Sull'art. 167 c.p.m.p. (sabotaggio militare), con nota di PENCO, *Proporzionalità della pena e ibridazione dei modelli di giudizio: estesa al sabotaggio militare l'attenuante della lieve entità del fatto*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, 9, 1145 ss.

<sup>49</sup> Illegittimità costituzionale dell'art. 629 c.p. (estorsione) nella parte in cui non prevede la diminuzione della lieve entità, con commento di PECCIOLI, *La proporzionalità del minimo edittale dell'estorsione: una trasfigurazione del tertium comparationis*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, 10, 1323 ss.

ottobre 2023, n. 197<sup>50</sup> e, da ultimo, n. 46/2024<sup>51</sup>, 13 maggio 2024, n. 86<sup>52</sup>, e 20 maggio 2024, n. 91<sup>53</sup>.

È difficile negare che parte di queste pronunce abbia effettuato interventi più creativi che correttivi, invadendo il terreno delle scelte, anche di politica criminale<sup>54</sup>, altrimenti rimesse al legislatore<sup>55</sup>: è il caso della «lieve entità» del fatto, ormai clausola generale di attenuazione della pena<sup>56</sup>, o delle pronunce che hanno rideterminato *tout court* le cornici edittali di talune fattispecie<sup>57</sup>.

Al contempo, però, si è trattato di interventi necessari, che hanno salvaguardato la salute di un sistema poco permeabile ai valori costituzionali<sup>58</sup> e sempre più intriso di norme irragionevoli<sup>59</sup>.

<sup>50</sup> Illegittimità costituzionale dell'art. 577 co. 3 c.p. ("blocco" al bilanciamento fra circostanze per l'omicidio aggravato) nella parte in cui vieta al giudice di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti *ex artt.* 62, co. 1 n. 2 (c.d. provocazione) e 62-*bis* c.p. (attenuanti generiche); sul tema, PELISSERO, *Rigidità della legge e complessità delle relazioni interpersonali: la fragilità dei limiti al giudizio di bilanciamento delle circostanze di fronte alla vulnerabilità individuale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2024, 1, 161 ss.

<sup>51</sup> Sul minimo edittale dell'art. 646 c.p. (appropriazione indebita), cit.

<sup>52</sup> Illegittimità costituzionale dell'art. 628 c.p. (rapina) nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita per la lieve entità del fatto.

<sup>53</sup> Illegittimità costituzionale dell'art. 600-*ter* co. 1 n. 1) c.p. (pornografia minorile), laddove non prevede, per il reato di produzione di materiale pornografico mediante l'utilizzazione di minori di anni diciotto, che nei casi di «minore gravità» la pena sia diminuita in misura «non eccedente i due terzi». La sentenza è commentata da PECCIOLI, *La circostanza della minor gravità nel delitto di pedopornografia*, in *Dir. pen. proc.*, 2024, 10, 1297 ss.

<sup>54</sup> Per tutti, PULITANO, *Politica criminale*, in *Enc. dir.*, Vol. XXXIV, Milano, 1985, 73 ss.

<sup>55</sup> Cfr. IAGNEMMA, *Discrezionalità giudiziaria e legislazione penale. Un rapporto da rivisitare nella teoria del reato e nel sistema sanzionatorio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, 4, 1431 ss.

<sup>56</sup> Recentemente introdotta nella rapina, nell'estorsione e nella pornografia minorile (cfr. rispettivamente sentenze 123/2023, 86 e 91/2024, cit.), ma ora invocata anche per il furto in abitazione *ex art.* 624-*bis* co. 1 c.p. (Trib. Firenze, ord. 16 dicembre 2024, in G.U. 29 gennaio 2025, n. 5) e per il furto con strappo *ex art.* 624-*bis* co. 2 c.p. (Trib. Firenze, ord. 9 dicembre 2024, in G.U. 22 gennaio 2025, n. 4).

<sup>57</sup> È quanto infine accaduto al minimo edittale dell'art. 646 c.p. (sentenza 46/2024), poco dopo un innalzamento di questa stessa misura: cfr. PONTEPRINO, *La "storia infinita" del sindacato sulla proporzionalità della pena*, in *Dir. pen. cont.*, 2024, 2, 150. Peraltro, sono attualmente pendenti altre questioni di simile tenore: fra le altre, due questioni riguardano l'art. 583-*quinqüies* c.p. (deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso), laddove prevede la reclusione «da otto a quattordici anni» anziché «da quattro a dodici anni», o in subordine «da sei a dodici anni» (Trib. Bergamo, ord. 14 ottobre 2024, in G.U. 18 dicembre 2024, n. 51), se non «da sei a quattordici anni» (Trib. Taranto, ord. 7 luglio 2023, in G.U. 3 luglio 2024, n. 27), e una concernente l'art. 630 c.p. (sequestro di persona a scopo di estorsione), laddove prevede la reclusione «da venticinque a trent'anni» anziché «da dodici a venticinque anni» o, in subordine, laddove prevede il minimo edittale di venticinque anni, invece di dodici anni (Trib. Teramo, ord. 7 ottobre 2024, in G.U. 2 gennaio 2025, n. 1).

<sup>58</sup> PALAZZO, *L'illegittimità costituzionale della legge penale e le frontiere della democrazia*, in [www.la-legislazionepenale.eu](http://www.la-legislazionepenale.eu), 18 marzo 2020, 14.

<sup>59</sup> Esemplari le considerazioni di SEMINARA, *Il legislatore non frequenta la scuola della ragione: la riforma*

Ora, questi sviluppi trovano una netta battuta di arresto nella sentenza in commento, che segna il ritorno della discrezionalità legislativa come invalicabile confine all'intervento della Consulta.

Peraltro, questo limite viene oggi definito solo tramite il rinvio al precedente del 2017, ma la sua estensione avrebbe meritato maggiore approfondimento. La più recente evoluzione del giudizio di costituzionalità ha sensibilmente mutato i rapporti fra Consulta e legislatore nelle scelte sulla misura delle pene, sicché l'attuale situazione è molto distante da quella considerata nel 2017, anche perché è ormai assodato impiego di un criterio – le rime «adeguate», quando non uno schema radicalmente scevro da *tertia comparationis* – che, all'epoca, non si era ancora consolidato.

A questo parziale anacronismo si aggiunge poi un ulteriore motivo di insoddisfazione. Nel 2017, la Consulta conteneva il suo intervento solo alle «gravi sperequazioni» sanzionatorie ed è allora a questa situazione che, ancora oggi, la Corte intende limitare il proprio scrutinio; tuttavia, non sembra possibile individuare differenze sostanziali fra tale condizione e la «frattura sanzionatoria» che, per l'odierna sentenza, affligge l'art. 74 d.P.R. 309/1990.

In conclusione, avrebbe comportato meno perplessità un rigetto motivato sulla indeterminatezza della pena come inevitabile conseguenza dell'operazione correttiva invocata dal G.u.p. di Brescia: sarebbe risultato davvero arduo non riscontrare una violazione del principio a fronte di cornici di pena oscillanti da un minimo di cinque anni (co. 2) e sette anni (co. 1) a un massimo comune di ventiquattro anni. Del resto, l'unico precedente costituzionale sul punto (Corte cost., 24 giugno 1999, n. 299)<sup>60</sup> aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della forbice edittale della «violata consegna» ex art. 122 c.p.m.p.<sup>61</sup>, che prevedeva la reclusione da un minimo di due a un massimo di ventiquattro anni di reclusione: forbice edittale troppo ampia, dunque incompatibile con la determinatezza della sanzione, con un chiaro pregiudizio per il principio di colpevolezza e per le esigenze di personalizzazione e graduazione della pena<sup>62</sup>.

---

degli artt. 61, 336 e 341-bis c.p., in *Dir. pen. proc.*, 2024, 5, 577 ss.

<sup>60</sup> Con commento di GROSSO, *Illegittimità costituzionale delle pene eccessivamente discrezionali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 4, 1468 ss.; PADOVANI, *La disintegrazione attuale del sistema sanzionatorio e le prospettive di riforma: il problema della comminatoria edittale*, *ivi*, 1992, 419 ss.

<sup>61</sup> Veniva qui sanzionato il militare che, posto di guardia a cosa determinata, «la sottrae, distrae, devasta, distrugge, sopprime, disperde, deteriora, ovvero la rende, in tutto o in parte, inservibile».

<sup>62</sup> Per tutti, BRICOLA, *La discrezionalità nel diritto penale. Vol. I: nozione e aspetti costituzionali*, Milano 1965, 344 ss.

Ovviamente, l'eventuale pena di risulta dall'intervento qui richiesto non avrebbe avuto la medesima entità, ma il ventaglio sanzionatorio sarebbe stato sostanzialmente sovrapponibile a quello allora censurato: il che avrebbe potuto determinare un analogo esito reiettivo, ancorato però a un principio meno incerto.

8. *Osservazioni a margine: l'insostenibile indifferenza alle sostanze trafficate.* Prima di concludere, si deve portare l'attenzione su un'ulteriore criticità sanzionatoria dell'art. 74 d.P.R. 309/1990, emersa dall'analisi sin qui condotta: l'indifferenza delle pene al tipo di sostanza trafficata.

Questo *vulnus* si apprezza in particolare dal raffronto con il reato monosoggettivo (art. 73 d.P.R. 309/1990). Come si è notato, le sanzioni ivi previste sono più elevate per le sostanze più pericolose e vengono ordinate secondo un rapporto di contiguità "scalare" (da due a sei anni per le droghe «leggere», da sei a vent'anni per le droghe «pesanti»), ma anche "proporzionale" (la cornice editale per le droghe «pesanti» è tre volte tanto quella per le droghe «leggere»).

Una simile logica è del tutto estranea alla fattispecie associativa, caratterizzata, piuttosto, per una parificazione *quoad poenam* di condotte dotate di un differente disvalore.

Non si ravvisano plausibili ragioni di politica criminale a sostegno di un tale assetto normativo: considerando che vendere droghe «pesanti» garantisce maggiori introiti rispetto alla cessione di droghe «leggere»<sup>63</sup>, questa equiparazione può persino determinare effetti criminogeni, in quanto una valutazione costi/benefici potrebbe indurre a trafficare sostanze più remunerative, ancorché più lesive per la salute individuale e pubblica.

E nemmeno si vede perché al parallelismo strutturale fra l'ipotesi monosoggettiva e quella associativa - entrambe presentano un'ipotesi di «lieve entità» e sanzionano forme di coinvolgimento nel traffico di stupefacenti - non corrisponda analogo differenziazione per il tipo di sostanze.

---

<sup>63</sup> Limitando queste osservazioni alle due sostanze maggiormente trafficate per l'uno e l'altro settore - cioè i cannabinoidi per le droghe «leggere» e la cocaina per le droghe «pesanti» -, il prezzo al dettaglio di un grammo di cocaina oscilla fra i 56 e i 90 euro, mentre un grammo di derivati dalla *cannabis* è venduto intorno ai 10 euro: cfr. il *report* europeo sulle droghe del 2024, consultabile al sito [https://www.euda.europa.eu/publications/european-drug-report/2024\\_en](https://www.euda.europa.eu/publications/european-drug-report/2024_en).

Ne consegue la lesione dei principi di proporzionalità e di rieducazione della pena<sup>64</sup>, oltre che di individualizzazione del trattamento sanzionatorio<sup>65</sup> e di offensività<sup>66</sup>.

È peraltro da notare che queste censure non sono particolarmente innovative. La prassi si confronta ciclicamente con questioni di legittimità costituzionale dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 laddove non prevede riduzioni di pena – attenuanti o fattispecie autonome – per l'associazione che traffichi solo droghe «leggere», ma simili questioni vengono costantemente rigettate dalla giurisprudenza di legittimità, sul presupposto che la selezione delle pene sarebbe un «legittimo esercizio della discrezionalità legislativa»<sup>67</sup>, ovvero che il differenziale lesivo fra le sostanze sarebbe comunque recuperato dalla maggiore pericolosità della struttura associativa<sup>68</sup>.

Questi argomenti non convincono.

L'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990 vive un'interpretazione che ne frustra la tipicità e non presenta tratti sostanziali di disvalore che caratterizzano invece altre associazioni (come ad es. l'art. 416-*bis* c.p.). L'elemento strutturale, carente in determinatezza e materialità, non può quindi giustificare l'attuale spequazione sanzionatoria.

Del pari, ormai privo di valore è pure il riferimento alla discrezionalità legislativa: se non altro, questo argomento viene superato proprio dall'accertamento di una «frattura sanzionatoria» nell'art. 74 d.P.R. 309/1990 nella sua interezza – come si è notato, la questione promossa dal G.u.p. di Brescia disconosceva le differenze tra sostanze –, il che induce a intervenire quantomeno sulle pene per le associazioni che trafficano solo droghe «leggere».

Resta allora da verificare come emendare a questo vizio.

Un'alternativa coerente con gli ultimi interventi costituzionali in materia penale consisterebbe in una riduzione frazionata delle pene, tale però da modellare una nuova fattispecie incriminatrice – e non un'attenuante, per l'inidoneità

<sup>64</sup> Già per Corte cost., 19 luglio 1994, n. 341, il finalismo rieducativo presuppone «un costante “principio di proporzione” tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra».

<sup>65</sup> Al riguardo, VENTUROLI, *Modelli di individualizzazione della pena. L'esperienza italiana e francese nella cornice europea*, Torino, 2020.

<sup>66</sup> FORNASARI, *Offensività e postmodernità. Un binomio inconciliabile?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2018, 4, 1531; PULITANÒ, *Sulla pena. Fra teoria, principi e politica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, 2, 650.

<sup>67</sup> Cass., Sez. VI, 16 febbraio 2022, n. 11526, Rv. 283049; Cass., Sez. IV, 8 ottobre 2020, n. 33217; Cass., Sez. VI, 2 dicembre 2004, n. 4445, Rv. 230758; Cass. Sez. I, 18 novembre 1998, n. 5704, in *Giust. pen.*, 2000, 2, 123.

<sup>68</sup> Cass., Sez. IV, 8 ottobre 2020, n. 33217.

delle attenuanti, suscettibili di bilanciamento, a cogliere il diverso disvalore di tali associazioni –; del resto, anche il reato monosoggettivo, pure incriminando le medesime condotte, prevede al suo interno due diversi reati, dipendenti dalla sostanza trafficata.

In un parallelismo fra il trattamento sanzionatorio *ex art.* 73 d.P.R. 309/1990 e quello della fattispecie associativa, si potrebbero allora ridurre di un terzo le cornici edittali dell'art. 74 co. 1 e 2 d.P.R. 309/1990 per le associazioni che trafficano solo droghe «leggere». L'intervento consentirebbe il rispetto della normativa comunitaria di riferimento<sup>69</sup> – l'art. 4 par. 3) della Decisione quadro 2004/757/GAI del 25 ottobre 2004 del Consiglio, recante disposizioni sulle sanzioni per il traffico illecito di stupefacenti, richiede a ciascuno Stato membro di introdurre «pene detentive della durata massima di almeno dieci anni» laddove il reato sia «commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale», cioè, con le semplificazioni imposte dal presente contributo, nell'ambito di un'associazione *ex art.* 74 d.P.R. 309/1990 –, ma non risolverebbe l'irragionevole equiparazione dei massimi edittali<sup>70</sup>.

Peraltro, questa modifica determinerebbe sovrapposizioni con l'auspicato inserimento dei “quindici anni” nelle pene *ex art.* 74 co. 1 e 2 d.P.R. 309/1990, in quanto i soggetti coinvolti in associazioni che trafficano droghe «leggere» subirebbero una minaccia di pena massima persino superiore a quella gravante su chi è coinvolto in associazioni che trafficano altre sostanze.

Conviene allora ricercare altre misure nel sistema dei reati associativi. Richiamando parte delle considerazioni precedenti, sembra opportuno attingere alle pene *ex art.* 270-*bis* c.p., fattispecie che pure si presenta come un reato associativo a tipicità dilatata. Questa soluzione garantirebbe una certa contiguità interna al sistema, giacché i relativi minimi edittali – sette anni per gli apicali, cinque anni per i partecipi – equivalgono ai massimi dell'associazione *ex art.* 74 co. 6 d.P.R. 309/1990, e nemmeno vi sarebbero frizioni con la ricordata disciplina sovranazionale (l'art. 270-*bis* c.p. prevede un massimo di dieci anni per i partecipi e quindici anni per gli apicali). Dal combinato disposto di questo intervento con l'invocata sostituzione delle pene *ex art.* 74 d.P.R. 309/1990

<sup>69</sup> Sui rapporti tra le fonti sovranazionali e la normativa interna, MARTUFI, *La potestà punitiva nel diritto UE. Differenziazione dei modelli di tutela e modulazione delle garanzie penalistiche*, Torino, 2024, 171 ss.; MANES, *Il giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti sovranazionali*, Roma, 2012.

<sup>70</sup> Il minimo edittale per i partecipi sarebbe pari a sei anni e otto mesi, mentre per i vertici sarebbe di tredici anni e quattro mesi; in entrambi i casi, il massimo edittale sarebbe di sedici anni.

emergerebbe allora una scala di gravità continua tra l'associazione di lieve entità (da tre a sette anni per i vertici; da uno a cinque anni per i partecipi), l'associazione coinvolta solo nel traffico di droghe «leggere» (da cinque a dieci anni per i partecipi; da sette a quindici anni per i vertici) e quella attiva nel traffico di droghe anche «pesanti» (da dieci a quindici anni per i partecipi; da quindici a ventiquattro anni per i vertici).

9. *Una conclusione.* È giunto il momento concludere.

La sentenza esaminata segna una riscoperta del *self restraint* della Consulta in materia sanzionatoria. Per quanto sia accertato un grave «*vulnus*» ai principi costituzionali che concorrono a regolare la materia penale, identificabili nella proporzionalità e nella finalità rieducativa della pena, la Corte sceglie di non intervenire, sollecitando però un'azione legislativa.

Nelle pagine che precedono si è visto perché tale decisione non convinca: se non altro, è discutibile che il sistema non offra «punti di riferimento» dai quali attingere per modulare i minimi edittali dell'art. 74 d.P.R. 309/1990, comunque dichiarati costituzionalmente illegittimi.

D'altro canto, i più recenti precedenti costituzionali sulla misura delle pene lasciavano presagire un esito diverso della questione. Come si è osservato, negli ultimi anni la Consulta ha progressivamente ampliato i suoi spazi di intervento in materia sanzionatoria, con sentenze che hanno rimodulato proprio il *quantum* delle pene per ricondurre a ragionevolezza un sistema altrimenti insensibile ai valori costituzionali. Era quindi lecito attendersi un approccio più deciso della Corte, soprattutto a fronte di un assetto normativo comunque dichiarato irragionevole<sup>71</sup>.

Pure l'esortazione alla riforma legislativa alimenta l'insoddisfazione. L'invito si colloca in una pronuncia solo velatamente monitoria, che non sembra aprire a future declaratorie di incostituzionalità dell'art. 74 d.P.R. 309/1990, né contiene indicazioni orientative per un'eventuale riforma di questa stessa disciplina che, peraltro, appare totalmente estranea all'agenda politico-criminale

---

<sup>71</sup> *Contra* D'ANZA, *Un nuovo intervento della Corte costituzionale in materia di dosimetria sanzionatoria con riguardo alle fattispecie associative di cui all'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 tra necessaria garanzia della discrezionalità legislativa e tutela dei diritti fondamentali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2024, 4, 1604-1607.

dell'attuale maggioranza parlamentare<sup>72</sup>; insomma, quantomeno nel breve periodo, difficilmente l'auspicio sarà accolto.

Da questo punto di vista, avrebbe forse suscitato minori perplessità l'adozione di un'ordinanza interlocutoria con rinvio a data fissa (quindi, una pronuncia di incostituzionalità "sospesa", come per il caso "Cappato/DJ Fabo"<sup>73</sup>): tecnica non immune da critiche<sup>74</sup>, ma il cui impiego avrebbe potuto stimolare proprio quell'intervento invocato, al pari di quanto avvenuto con l'art. 4-*bis* ord. pen., che è stato riformato dopo due interventi sospensivi della Consulta<sup>75</sup>.

Peraltro, l'art. 74 d.P.R. 309/1990 non si sottrae a un'altra censura di incostituzionalità, riguardante l'indifferenza delle pene verso il binomio «droghe pesanti»/«droghe leggere». Anche questa situazione, priva di validi fondamenti di politica criminale, è manifestamente irragionevole, perché contrastante, su tutti, con i principi di offensività e proporzionalità. Proprio l'evoluzione del principio - e, corrispettivamente, del giudizio costituzionale - di proporzionalità in materia penale dovrebbe allora indurre quantomeno alla prospettazione e all'accoglimento di una diversa questione di legittimità dell'art. 74 d.P.R. 309/1990, avente ad oggetto la sperequazione sanzionatoria in danno delle associazioni che trafficano esclusivamente «droghe leggere».

Certo, quest'ultima soluzione non metterebbe freno alla riscrittura giurisprudenziale delle cornici edittali già avviata da qualche tempo a questa parte, né curerebbe la «frattura» che comunque investe le sanzioni *ex art.* 74 d.P.R. 309/1990; insomma, sarebbe un semplice palliativo, non una terapia risolutiva.

<sup>72</sup> Agenda chiusa a letture che non siano, nel settore degli stupefacenti, severamente proibizioniste: l'emendamento 13.06 al d.d.l. A.C. 1660 (c.d. «decreto sicurezza») prevede modifiche alla L. 2 dicembre 2016, n. 242 («disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa»), volte a impedire la produzione e la commercializzazione della c.d. *cannabis light* (derivato dalla *cannabis* con una percentuale di principio attivo priva di potenziale drogante); e si muove nella stessa direzione pure la riforma dell'art. 187 d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 («Codice della strada»), che non prevede più un rapporto causale fra l'assunzione di stupefacenti e l'alterazione psico-fisica alla guida.

<sup>73</sup> Corte cost., 25 settembre 2019, n. 242: per tutti, CONSULICH, *Stat sua cuique dies. Libertà o pena di fronte all'aiuto al suicidio?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, 1, 126-127; SEMINARA, *Morte assistita, suicidio ed eutanasia (tra Corte costituzionale, quesito referendario e Parlamento)*, in *Dir. pen. proc.*, 2022, 7, 935 ss. La portata di questa decisione è stata infine precisata da Corte cost., 19 giugno 2024, n. 135, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2024, 3, 1071 ss., con nota di CONSULICH, *La morte medicalmente assistita e la tentazione dell'overruling: il significato ambiguo del trattamento di sostegno vitale*.

<sup>74</sup> Sul tema, GIUGNI, *Potere monitorio della Corte costituzionale e legalità penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2023, 2, 427 ss.; MARCENÒ, *Una tecnica controversa: l'ordinanza interlocutoria con rinvio a data fissa*, in *Giur. cost.*, 2022, 1, 497 ss.

<sup>75</sup> PULITO, *L'ostatività riveduta e (forse) corretta: la recente riforma dell'art. 4-bis ord. penit.*, in *Cass. pen.*, 2024, 2, 720 ss.

Ma la prevedibile inerzia del legislatore e l'attuale irragionevolezza sanzionatoria non sembrano lasciare spazio ad alternative.

NICOLÒ ZAMMARCHI